

N° 3902/21 R.G. Tr
N° 33173/18 R.G.N.R.
N° 1913/23 R.G. SENTENZE
data deposito sentenza 24/02/2023
data irrevocabilità _____
N° _____ R. Esec.
N° _____ C. Penale
Redatta scheda il _____
Estratto esecutivo il _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Quarta Penale
Il G O P Maria Cristina Filiciotto

all'udienza del 10 febbraio 2023 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

████████████████████ nato il ██████████ in Egitto, elettivamente domiciliato presso l'avv. Elierta Myftari, del Foro di Milano;

libero / assente

Difesa di fiducia dall'avv. Elierta Myftari, del Foro di Milano

IMPUTATO

VEDASI ALLEGATO

CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da verbale del 10 febbraio 2023

IMPUTATO

delitto di cui all'art.22 c.12 D.lgs 286/98, perché, nello svolgimento dell'attività commercio al dettaglio di frutta e verdura nella forma d'impresa individuale, impiegava alle proprie dipendenze [REDACTED], nato in Egitto il [REDACTED], privo di permesso di soggiorno. in Milano, accertato il 27/7/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di decreto di citazione diretta a giudizio emesso dalla Procura del Tribunale di Milano, e ritualmente notificato, [REDACTED] veniva tratto a giudizio per il reato di cui all'art. 22, comma 12, D.lgs. 286/1998 e meglio specificato in epigrafe.

L'istruttoria dibattimentale aveva luogo mediante l'escussione del teste del Pubblico ministero [REDACTED], e l'acquisizione delle dichiarazioni rese dal lavoratore [REDACTED], stante la sua irreperibilità, la schermata INPS relativa alla posizione di [REDACTED], visura camerale, ed all'esito le parti concludevano come in atti e veniva data lettura del dispositivo della sentenza.

Ricostruzione dei fatti

Il presente procedimento trae origine dalla comunicazione notizia di reato della Guardia di Finanza nei confronti dell'odierno imputato.

All'udienza del 06.10.2021 [REDACTED], in servizio presso la Guardia di Finanza di Brescia, riferiva che in data 27.07.2018 durante il servizio di controllo del territorio avevano fermato un furgone, privo di insegne, con a bordo due persone il cui conducente [REDACTED] risultava non essere regolare sul territorio. Il passeggero risultava essere il fratello, [REDACTED] ed entrambi erano dipendenti dell'odierno imputato. Il veicolo, a seguito di ispezione risultava carico di frutta e verdura.

Nel verbale di sommarie informazioni testimoniali resa da [REDACTED], questi dichiarava di essere dipendente dell'odierno imputato con mansioni di operaio con pagamento giornaliero, corrisposto dal fratello per conto dell'imputato, dal 25.07.2018 e di non avere un contratto né una busta paga.

LA RESPONSABILITA' PENALE

Le testimonianze rese e gli atti acquisiti costituiscono una vera e propria fonte di prova sulla quale non può essere fondata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato.

E' poi ben noto che la regola di giudizio compendiata dalla formula "*al di là di ogni ragionevole dubbio*", impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benchè minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Cass. Sent. n. 17921 del 03.03.2010). Nel caso di specie non è stata presentata alcuna prova circa la effettiva assunzione presso la ditta dell'imputato. Peraltro dalle dichiarazioni del [REDACTED] risulta che la somma da lui percepita sia stata corrisposta dal fratello [REDACTED] quale dipendente della ditta dell'imputato. Non risulta neppure appurato che

l'imputato fosse a conoscenza dell'attività del lavoratore ██████████. Nulla pertanto di quanto prospettato nel capo di imputazione risulta dimostrato.

PQM

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

████████████████████ dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Milano, li 10 febbraio 2023

IL G O T



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Milano, 24/02/23

IL CANCELNIERE ESPERTO
dr. ssa Daniela QUATRARO